

Regolamento
dei Consigli di corso di studio
affidenti al Dipartimento di Economia e Finanza

Corsi Dipartimentali

Ai Consigli dei Corsi di studio istituiti dal Dipartimento di Economia e Finanza si applica il presente regolamento.

1. Ai Consigli di corso di studio, di seguito indicati come Consigli, spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Dipartimento. In particolare i Consigli si esprimono sulle materie di competenza del Corso di Studio e formulano proposte al Dipartimento di Economia e Finanza in tema di ordinamento didattico, offerta formativa e monitoraggio della attività didattiche.

Ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n.19, i Consigli svolgono altresì funzione di Presidio di qualità delle attività didattiche.

2. I Consigli di corso di studio sono composti da **cinque** o da **sette**, secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti didattici dei corsi di studio, tra professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel corso di studio. I membri del Consiglio del corso sono nominati con delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza. I membri del Consiglio del corso di studio restano in carica **per tre anni** accademici e possono essere immediatamente rinominati alla scadenza solo per una volta.
3. Il Consiglio di Dipartimento contestualmente o successivamente alla nomina dei membri del Consiglio di Corso può delegare al consiglio stesso l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettere g); i); l); m); n); o); p) del regolamento didattico di Ateneo (DR n.2765 del 19.12/2016).

La delega ha efficacia per il triennio di carica del consiglio di corso di studio salva facoltà di revoca anticipata.

4. Nei quindici giorni successivi alla nomina di cui al precedente n. 2, il Consiglio di corso di studio è convocato per la prima riunione dal membro più anziano in ruolo per eleggere, a maggioranza assoluta dei propri componenti il Coordinatore del Consiglio di corso di studio. Possono essere eletti Coordinatore i membri del Consiglio che siano professori ordinari o associati a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio e di provvedere all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

5. Alle riunioni del Consiglio del corso di studio partecipa, con voto consultivo, uno studente regolarmente iscritto al corso di studio, designato per un triennio o, per i corsi di laurea magistrale, un biennio dai rappresentanti degli studenti presenti nel consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza.

6. Il regolamento entrerà in vigore a partire dal prossimo rinnovo parziale o totale del Consiglio di Corso di Studio.

Roma 25. 5. 2024

IL DIRETTORE
PROF. F. MATTESINI

Mattesini